



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, modificato ed integrato dal decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che varia la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto l'articolo 43 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il D.M del 25 giugno 2012, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 14 del D.M. n.146/2012 concernente la cancellazione dal registro del tirocinio ed in particolare il comma 4 il quale prevede che *“in caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti”*;

Viste le istanze presentate da n. 4 tirocinanti, tendenti ad ottenere la cancellazione dal Registro del tirocinio;

Ritenuto di dover cancellare dal Registro del tirocinio i nominativi indicati nell'elenco allegato al presente decreto;

DECRETA

Sono cancellati dal Registro del tirocinio, istituito con D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2010, n.4 nominativi indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Firmatario1

Elenco dei nominativi che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro del Tirocinio ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146:

- 1) BERTUCCINI FRANCESCA, nato a VITERBO (VT) il 11 agosto 1988, residente in MONTEFIASCONE (VT)
codice fiscale BRTFNC88M51M082E, dimissionario dal 9 settembre 2016.
- 2) D'AVERSA SIMONE, nato a TRICASE (LE) il 21 ottobre 1987, residente in PADOVA (PD)
codice fiscale DVRSMN87R21L419H, dimissionario dal 26 agosto 2016.
- 3) MARCHESE VALERIA, nato a TORINO (TO) il 20 dicembre 1986, residente in LEINI (TO)
codice fiscale MRCVLR86T60L219K, dimissionario dal 25 luglio 2016.
- 4) RAMETTA NOEMI, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 9 ottobre 1988, residente in PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
codice fiscale RMTNMO88R49B885Y, dimissionario dal 9 settembre 2016.